

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 63-12253

Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie per la salute mentale e per le dipendenze patologiche.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premessa generale

Nel quadro normativo nazionale e regionale il processo di accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture aventi le caratteristiche necessarie per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione regionale e territoriale e consente, a seguito dell'espletamento di procedure atte a dimostrarne il possesso da parte dei soggetti gestori, il raggiungimento dei requisiti di qualità nella conduzione e nell'erogazione del servizio, generando l'instaurazione di rapporti di servizio pubblico tra i soggetti preposti a garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza (le AA.SS.LL) ed i soggetti gestori/erogatori delle prestazioni necessarie per garantire tali livelli.

In tale quadro, il processo di accreditamento assume una triplice funzione:

- garanzia, da parte istituzionale, dell'efficienza, della sicurezza, dell'appropriatezza ed adeguatezza dei servizi forniti, nonché del loro inquadramento in una rete complessa di servizi omogenei sul territorio, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
- garanzia dell'attivazione di strumenti di comunicazione e trasparenza dei servizi nei confronti della cittadinanza;
- garanzia di disporre di una rete qualitativamente adeguata al fabbisogno definito nella programmazione regionale.

Il presupposto dell'accreditamento istituzionale è dato dalla programmazione regionale e territoriale, la quale ne condiziona le procedure di rilascio e lo svolgimento delle attività conseguenti.

Per le sue stesse finalità, l'accreditamento costituisce un percorso a carattere dinamico, fondato su valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei fabbisogni e della domanda degli interventi sanitari e socio-sanitari.

Contesto normativo nazionale

L'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie a rilevanza sociale è disciplinato, in analogia a quelle sanitarie, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

L'art. 8 *bis*, comma 3, stabilisce che l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie per conto del S.S.N. è subordinato, oltre che all'autorizzazione prevista dall'art. 8 *ter*, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater*, nonché alla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-*quinquies*.

L'art. 8 *quater*, comma 1, definisce le modalità di rilascio dell'accreditamento da parte della Regione a favore delle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente:

- alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
- alla loro funzionalità rispetto alla programmazione regionale,
- alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Il successivo comma 2 stabilisce altresì che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*."

Il comma 5 stabilisce la competenza della Regione per la definizione:

- dei requisiti per l'accreditamento, i quali devono essere ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio;

- del procedimento per la loro verifica, in conformità con i criteri generali elencati nei precedenti commi 3 e 4 del medesimo articolo 8 *quater*.

Infine l'art.8 *quinquies* definisce le modalità e i criteri per la definizione degli accordi contrattuali fra il S.S.R. e le strutture accreditate, sulla base della rispondenza al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale.

Il sistema di accreditamento previsto dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. persegue, pertanto, obiettivi inerenti:

- la regolazione e la qualificazione della rete di offerta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- la tutela della salute delle persone,

verificando l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate.

Anche il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 attribuisce all'accredimento la funzione di qualificazione dell'offerta e ne fa uno strumento per individuare e selezionare i soggetti erogatori dei servizi, specificando che:

- l'accredimento si applica, allo stesso titolo, alle strutture sanitarie pubbliche e private;
- i requisiti funzionali dell'attuazione dell'istituto dell'accredimento sono diversi e ulteriori rispetto ai requisiti minimi autorizzativi, definiti dal D.P.R. del 14 gennaio 1997;
- il compito di definire i criteri per l'accredimento e di conferire lo stato di struttura accreditata compete alle singole regioni e province autonome.

Premesso quanto sopra, occorre tenere presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono cessati i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art. 8-*quater* del D.lgs 502/1992 e s.m.i.. Inoltre, l'art. 1, comma 796, lettera t), della predetta L. n. 296/2006 stabilisce che le regioni sono tenute ad adottare il provvedimento finalizzato a garantire che, a partire dal 1° gennaio 2010, cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del D.Lgs 502/1990 e s.m.i.

Contesto normativo regionale

La Regione Piemonte, con D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000, ha adottato le disposizioni attuative del D.P.C.M. 14.1.1997, recante "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

Tale deliberazione definisce:

- i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (Allegato 1);
- i requisiti ulteriori per l'accredimento delle strutture sanitarie pubbliche e private (Allegato 2/A);
- le schede di valutazione per le verifiche di accreditamento (Allegato 2/B);
- le procedure e i tempi per l'adeguamento delle suddette strutture, sia ai requisiti autorizzativi che ai requisiti per l'accredimento (Allegato 3).

La medesima deliberazione ha altresì attribuito alla Giunta Regionale la competenza per le modifiche ed integrazioni dei requisiti di accreditamento nella stessa stabiliti, previa comunicazione alla competente Commissione del Consiglio Regionale.

La D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000 definisce altresì, in attuazione della D.C.R. 616-3149/2000, i livelli di classificazione delle aree da accreditare nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

L'Allegato 1 a tale deliberazione definisce:

- la struttura organizzativa quale "*dimensione organizzativa complessiva della funzione svolta*";
- il presidio quale "*struttura fisica dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie*".

La suddetta deliberazione stabilisce che, per quanto attiene alle strutture che erogano prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, fra le quali sono comprese -ai sensi della D.C.R. 616-3149/2000- le strutture per la tutela della salute mentale e quelle per la riabilitazione e recupero dei

soggetti affetti da dipendenze patologiche, “*si dà luogo ad accreditamento del presidio, qualora sia presente una sola delle strutture organizzative previste. Nel caso in cui siano presenti più strutture organizzative all’interno dello stesso presidio, l’accreditamento avverrà per ciascuna delle medesime*”.

Assistenza residenziale psichiatrica: quadro normativo

L’assistenza residenziale per la tutela della salute mentale è attualmente disciplinata, nei suoi aspetti generali, dalla seguente normativa:

- Il Progetto Obiettivo nazionale per la Salute Mentale 1998-2000,
- il D.P.R. 7.4.2006, P.S.N. 2006-2008,
- le Linee d’indirizzo nazionali per la salute mentale di cui al provvedimento della Conferenza Unificata Governo, Regioni, Autonomie Locali del 20.3.2008,
- la D.C.R. n. 357-1370 del 28.1.1997 recante gli standard strutturali e organizzativi del D.S.M.,
- la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007, P.S.S.R. 2007-2010, cap. 4.5.3.4.

La sopra citata D.C.R. n. 616-3149/2000, riguardo alla definizione puntuale dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali psichiatriche e per il loro accreditamento, rinvia a quanto specificamente previsto dalla D.C.R. n. 357-1370/1997.

L’Allegato 2/B alla suddetta deliberazione individua altresì i requisiti di qualità ritenuti necessari per l’accreditamento delle strutture sanitarie, ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio, definendo un’apposita scheda di valutazione quale strumento da utilizzarsi per le verifiche di accreditamento.

Assistenza residenziale/semiresidenziale per persone con problemi di patologie delle dipendenze, con o senza l’uso di sostanze: quadro normativo

L’assistenza residenziale/semiresidenziale per la tutela delle persone con problemi di patologie delle dipendenze, con o senza l’uso di sostanze, è attualmente disciplinata, nei suoi aspetti generali, dalla seguente normativa:

- la D.C.R. n. 906 CR 13938 del 18.10.1994,
- l’Intesa tra lo Stato e le Regioni del 5.8.1999 pubblicata sulla G.U. n. 231 del 1 ottobre 1999 relativa alla “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso”,
- la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000,
- la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007, P.S.S.R. 2007-2010, cap. 4.5.3.5,
- la D.G.R. n. 61 - 12251 del 28.9.2009 recante la “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento nonché le procedure previste per l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica. Revoca della D.G.R. n. 49-9325 del 12.5.2003”.

La sopra citata D.C.R. n. 616-3149/2000, riguardo alla definizione puntuale dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali/semiresidenziali per persone con problemi di patologie delle dipendenze, con o senza l’uso di sostanze, e per il loro accreditamento, è stata integrata dalla D.G.R. n. 61 – 12251 del 28.09.2009

L’Allegato 2/B alla suddetta deliberazione individua altresì i requisiti di qualità ritenuti necessari per l’accreditamento delle strutture sanitarie, ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio, definendo un’apposita scheda di valutazione quale strumento da utilizzarsi per le verifiche di accreditamento.

Integrazione della disciplina regionale sull’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale e per le dipendenze patologiche

Preso atto del suddetto quadro normativo, si rende necessario procedere ad integrare la disciplina dell’accreditamento e dei relativi requisiti in modo uniforme a livello regionale, tenuto conto dei seguenti elementi riferiti alle aree prestazionali in questione:

- evoluzione delle normative settoriali,
- inscindibilità, nel quadro normativo e nella realtà piemontese, fra gli interventi connotati come sanitari a rilievo sociale (es. Comunità Protette, Comunità Terapeutiche) e sociali a rilievo sanitario (es. Comunità Alloggio),
- opportunità di rendere omogenei i requisiti di accreditamento definiti a livello regionale per l'intera area dell'integrazione socio-sanitaria.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno integrare e coordinare i requisiti per l'accREDITamento previsti dalla D.C.R. n. 616-3149/2000 e s.m.i. con i requisiti elencati nell'Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento, in analogia a quelli definiti per l'assistenza residenziale socio-sanitaria per anziani, disabili e minori.

In ordine ai criteri di valutazione per le verifiche di accREDITamento delle strutture residenziali socio-sanitarie per la tutela della salute mentale, si richiama invece lo schema di cui all'Allegato 2/B della D.C.R. 616/1997, relativo alla struttura residenziale psichiatrica, estendibile, per analogia anche alle strutture semiresidenziali psichiatriche e alle strutture per le dipendenze patologiche.

Il procedimento di accREDITamento è in capo alla Regione, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, a cui devono essere indirizzate le istanze sulla base dello schema di cui all'Allegato E, facente parte integrante del presente provvedimento. Gli Uffici competenti dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità gestiranno il procedimento e il rilascio dell'atto finale.

Per le necessarie verifiche finalizzate all'accREDITamento la Regione si avvale delle Commissioni di Vigilanza istituite presso le AA.SS.LL. territorialmente competenti:

- per i presidi privati, in base alla localizzazione della struttura,
- e per i presidi a gestione diretta A.S.L, così come individuate dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.2.2008.

L'attività di verifica viene espletata in nome e per conto della Regione, tenendo conto della metodologia definita dall'AReSS, nell'ambito della linea di attività di cui al punto 1.2.3 della D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (Piano di attività e spesa anno 2009).

In coerenza con il termine posto dalla sopra citata L. n. 296/2006, i termini del procedimento finalizzato all'accREDITamento definitivo sono quelli stabiliti nell'Allegato A, punto 2), facente parte integrante del presente provvedimento.

Rilevata la complessità del passaggio dall'accREDITamento provvisorio a quello definitivo e l'opportunità di seguirne attentamente la realizzazione, si ritiene opportuno prevedere un apposito monitoraggio regionale, secondo le modalità di cui all'Allegato A, punto 5), riferito alle aree prestazionali oggetto del presente provvedimento.

A tal fine, si ritiene opportuno assicurare, entro l'anno 2010, una verifica sul grado di realizzazione degli obiettivi e sull'impatto a livello locale del percorso di accREDITamento di cui al presente provvedimento, valutando di conseguenza eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie a garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e l'omogeneità del sistema dei servizi residenziali per la salute mentale e per le dipendenze patologiche.

Condividendo le argomentazioni del Relatore e visti:

- il D.Lgs 19.6.1999, n. 229, "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
- l'articolo 8-bis, comma 3 del D.Lgs n. 229/1999 che subordina l'esercizio di attività socio-sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale agli istituti di cui agli art. 8-ter e 8-quater;
- l'art. 8-ter del D.Lgs n. 229/1999, che prevede, al comma 1, che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate all'autorizzazione e precisa che la stessa è necessaria oltre che per la costruzione di nuove strutture anche per l'adattamento di strutture già esistenti e per la loro diversa utilizzazione, ampliamento o trasformazione nonché trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate;

- l'art. 8-*quater* del D.Lgs n. 229/1999, che definisce l'accreditamento istituzionale come misura ulteriore rispetto all'autorizzazione, come sopra specificato;
- il D.P.R. 14.01.1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- il D.P.C.M 14.2.2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il D.P.C.M. 29.11.2001 sulla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- la L.R. 08.01.2004, n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007 di approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2007-2010;
- la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000, recante le disposizioni attuative del D.P.R. 14.01.1997, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- la D.G.R. n. 124-18354 del 14.4.1997 che stabilisce gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione all'apertura e funzionamento nonché di vigilanza relative alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- la D.G.R. n. 83-25268 del 5.8.1998, con cui si è provveduto a disciplinare le funzioni di autorizzazione all'apertura, all'esercizio e alla vigilanza sulle strutture socio-sanitarie in maniera coordinata ed omogenea rispetto a quanto previsto per i presidi socio-assistenziali;
- la D.G.R. n. 32-29522 dell'1.3.2000, e s.m.i., con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 8-*ter* del D.LGS 502/1992 e s.m.i., a stabilire modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, sulla base del fabbisogno definito in relazione alle diverse tipologie;
- la D.G.R. n. 32-8191 del 11.02.2008, con cui si è stabilito di confermare in capo alle AA.SS.LL. le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulle strutture residenziali socio-sanitarie private, mentre quelle relative alle strutture gestite direttamente dalle AA.SS.LL., vengono esercitate dalla Regione, tramite le Commissioni di Vigilanza con le modalità indicate nella deliberazione stessa.
- la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008, con cui è stato approvato il piano di attività e spesa dell'A.Re.S.S. per l'anno 2009, con assegnazione di funzioni inerenti le verifiche, ai fini dell'accreditamento, delle strutture sanitarie private (Allegato A, punto 1.2.);

ribadito che con l'adozione del presente provvedimento si dà attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 796, lettera t), della predetta L. n. 296/2006, il quale stabilisce che le regioni sono tenute ad adottare il provvedimento finalizzato a garantire che a partire dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del D.Lgs 502/1990 e s.m.i.;

visto l'Allegato B) al presente provvedimento, mediante il quale si provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale e per le dipendenze patologiche, con indicazione degli atti normativi che definiscono i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi ed individuano i soggetti istituzionali a cui compete l'autorizzazione alla realizzazione, all'apertura e al funzionamento, la funzione di vigilanza, nonché il tipo di accreditamento;

ritenuto che,

nelle more dell'adozione della deliberazione regionale di revisione della rete residenziale per la salute mentale, nell'ambito delle strategie generali di sviluppo previste dal P.S.S.R. 2007-2010

e nelle more della definizione e/o completamento delle procedure di accreditamento dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, gli interventi alternativi al ricovero e all'inserimento in strutture residenziali psichiatriche, quali l'assistenza domiciliare, i gruppi appartamento e l'affido familiare, come disciplinati dalla D.C.R. n. 357-1370/1997, non rientrano tra le procedure di accreditamento di cui al presente atto ma sono oggetto di rapporti economici, gestionali ed organizzativi regolati sulla base di convenzioni stipulate tra le parti;

ravvisata quindi la necessità di rinviare ad apposito provvedimento regionale la disciplina delle modalità autorizzative, di accreditamento e di vigilanza dei Gruppi Appartamento per pazienti psichiatrici, ad integrazione della D.C.R. n. 357-1370/1997, anche in conseguenza della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 2531 del 27.4.2005 che ne ha sancito la possibilità di gestione sia da parte dei DD.SS.MM. che da parte di soggetti terzi;

visti gli Allegati C) e D) al presente provvedimento, nei quali, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i., ad integrazione di quanto previsto con la D.C.R. n.616-3149/2000, si definiscono gli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO definitivo delle strutture socio-sanitarie per la tutela della salute mentale e per le patologie delle dipendenze;

visto l'Allegato E) al presente provvedimento, attraverso il quale si definiscono le modalità per la presentazione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO definitivo delle strutture socio-sanitarie per la tutela della salute mentale e per le dipendenze patologiche e dato atto che eventuali modifiche o integrazioni di tali modalità potranno essere apportate mediante Determinazione dirigenziale del competente Settore della Direzione regionale Sanità;

rilevata, infine, la necessità di provvedere al monitoraggio costante sullo stato di attuazione del presente provvedimento, anche al fine di verificare l'eventuale incidenza dei nuovi percorsi di qualità sui costi di gestione delle strutture interessate;

ribadito che l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce, in capo alle Aziende del Servizio Sanitario regionale, impegno di remunerazione delle prestazioni erogate e di utilizzo dei posti letto al di fuori di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nell'ambito del livello di spesa e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla regione ai sensi della normativa vigente;

visto il parere favorevole espresso dal del CORESA nella seduta del 23.9.2009,
data comunicazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi della D.C.R. n. 616-3149 del 29.3.2000,

la Giunta Regionale,
con voto unanime reso in forma palese,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
 - l'Allegato A), inerente le "Modalità di accREDITAMENTO delle strutture residenziali/semiresidenziali socio-sanitarie, pubbliche e private, per la tutela della salute mentale e per le dipendenze patologiche";
 - l'Allegato B), inerente la "Classificazione delle strutture" residenziali e semiresidenziali ed i rispettivi riferimenti normativi, contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi, nonché l'indicazione dei soggetti istituzionali cui compete l'adozione dei provvedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione, all'apertura e al funzionamento, la funzione di vigilanza, nonché la tipologia di accREDITAMENTO;
 - l'Allegato C), inerente i "Requisiti e procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali/semiresidenziali per pazienti psichiatrici e per persone con problemi di patologie delle dipendenze, con o senza l'uso di sostanze";
 - l'Allegato D), inerente la "Carta dei Servizi" ed il "Progetto di gestione";
 - l'allegato E), inerente il "Modulo richiesta accREDITAMENTO", con il quale si definiscono le modalità per la presentazione dell'istanza finalizzata al rilascio del provvedimento di

accreditamento definitivo delle strutture socio-sanitarie, dando atto che eventuali modifiche o integrazioni di tali modalità potranno essere apportate in seguito mediante determinazione dirigenziale del competente Settore della Direzione Regionale Sanità;

- di stabilire altresì che:

- per essere accreditate le strutture socio-sanitarie per l'assistenza residenziale e semiresidenziale per la tutela della salute mentale e per le dipendenze patologiche devono possedere gli ulteriori requisiti di cui all'Allegato C), oltre ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa indicata nell'Allegato B), costituenti elemento sostanziale del provvedimento autorizzativo, propedeutico all'apertura e al funzionamento delle strutture medesime;
- in fase di prima applicazione del processo di accreditamento:
 - i termini per la presentazione dell'istanza, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E) alla presente deliberazione, sono fissati inderogabilmente in trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U. della Regione Piemonte;
 - i requisiti definiti con la presente deliberazione per l'accreditamento delle strutture elencate nell'Allegato B), decorrono dall'1.1.2010;
 - le strutture comunque operanti in regime di accreditamento provvisorio e carenti di requisiti strutturali, devono produrre, in allegato all'istanza di accreditamento, una dichiarazione d'impegno a definire, entro i termini indicati nell'Allegato A, punto 1, alla presente deliberazione, un progetto di adeguamento ai requisiti del regime definitivo, unitamente ad un piano finanziario e ad un crono-programma dell'intervento, che comunque dovrà concludersi entro quarantotto mesi dalla decorrenza dell'accreditamento definitivo;
- i termini per la conclusione del procedimento di accreditamento, in fase di prima applicazione ed a regime, sono quelli fissati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce, in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale, impegno di remunerazione delle prestazioni erogate e di utilizzo dei posti letto al di fuori degli accordi contrattuali;
- ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno stabilito a livello regionale per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, le AA.SS.LL. sono tenute a porre a carico del S.S.R. un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale e locale e recepito nei contratti;
- Per le necessarie verifiche finalizzate all'accreditamento la Regione si avvale delle Commissioni di Vigilanza istituite presso le AA.SS.LL. territorialmente competenti:
 - in base alla localizzazione della struttura, per i presidi privati
 - e come individuate dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.2.2008 per i presidi a gestione diretta A.S.L.

L'attività di verifica viene espletata in nome e per conto della Regione, tenendo conto della metodologia definita dall'AReSS, nell'ambito della linea di attività di cui al punto 1.2.3 della D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (Piano di attività e spesa anno 2009);

- in ordine ai criteri di valutazione per le verifiche di accreditamento delle strutture residenziali socio-sanitarie per la tutela della salute mentale, si rimanda allo schema di cui all'Allegato 2/B della D.C.R. 616-3149 del 22.2.2000, relativo alla struttura residenziale psichiatrica, estendibile, per analogia anche alle strutture semiresidenziali psichiatriche e alle strutture per le dipendenze patologiche;

- di precisare che,

- nelle more dell'adozione della deliberazione regionale di revisione della rete residenziale per la salute mentale, nell'ambito delle strategie generali di sviluppo previste dal P.S.S.R. 2007-2010

- e nelle more della definizione e/o completamento delle procedure di accreditamento dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, gli interventi alternativi al ricovero e all'inserimento in strutture residenziali psichiatriche, quali l'assistenza domiciliare, i gruppi appartamento e l'affido familiare, come disciplinati dalla D.C.R. n. 357-1370/1997, non rientrano tra le procedure di accreditamento di cui al presente atto ma sono oggetto di rapporti economici, gestionali ed organizzativi regolati sulla base di convenzioni stipulate tra le parti;
- di rinviare altresì ad apposito provvedimento regionale la disciplina delle modalità autorizzative, di accreditamento e di vigilanza dei Gruppi Appartamento per pazienti psichiatrici, ad integrazione della D.C.R. n. 357-1370/1997, anche in conseguenza della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 2531 del 27.4.2005 che ne ha sancito la possibilità di gestione sia da parte dei DD.SS.MM. che da parte soggetti terzi;
- di stabilire che, relativamente alle strutture attualmente denominate Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici, per le motivazioni indicate nell'Allegato B e nelle more della definizione dei L.E.A. relativi all'assistenza residenziale psichiatrica, si applicano le procedure di accreditamento di cui alla presente deliberazione;
- di precisare che i criteri e le procedure di accreditamento relativi alle varie situazioni autorizzative in cui operano attualmente i presidi residenziali sono quelli definiti nell'Allegato A, punto 4, facente parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che le istanze d'accredito presentate successivamente ai termini previsti dalla presente deliberazione devono attestare, oltre al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento, come indicata nell'Allegato B), nonché gli ulteriori requisiti di qualità definiti negli Allegati C) e D) e quelli che, eventualmente, potranno essere introdotti con successivi atti deliberativi, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità, così come previsto dalla D.G.R. n. 32-29522 del 01.3.2000 e s.m.i., in attuazione del disposto di cui all'art. 8-ter, comma 5, del D.Lgs n. 229/1999, rilasciato dal competente Settore della Direzione regionale Sanità;
- di prevedere che qualora la Regione, nell'ambito della revisione del modello organizzativo e assistenziale di residenzialità/semiresidenzialità socio-sanitaria, definisca nuove tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali non comprese nell'elenco delle tipologie esistenti di cui all'Allegato B) della presente deliberazione, il relativo provvedimento dovrà contenere, oltre alla definizione dei requisiti strutturali e gestionali, anche le modalità per il rilascio del titolo autorizzativo ed i criteri specifici per l'accredito;
- di definire che in caso di adozione di provvedimenti regionali di modifica e/o integrazione dei requisiti per l'accredito, le strutture interessate dovranno produrre nuova istanza che seguirà il medesimo iter previsto dal presente provvedimento;
- di provvedere al monitoraggio sullo stato di attuazione della presente deliberazione e delle progressioni in essa previste, anche al fine di verificare l'eventuale incidenza dei nuovi percorsi di qualità sui costi di gestione delle strutture interessate, nonché per una eventuale ridefinizione dei termini temporali per i previsti adeguamenti;
- di prevedere l'adozione di uno schema contrattuale tipo regionale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici titolari delle funzioni (Aziende Sanitarie Locali) e soggetti gestori delle strutture, da adottarsi con successivo provvedimento regionale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato